

COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
UFFICIO PORTO E GESTIONE AMBIENTE

ORDINANZA n° 396 del 24/07/2019

Oggetto: **PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA ZANZARE**

IL SINDACO

- CONSIDERATO che è necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di zanzare in considerazione del fatto che:
- nel corso dell'estate 2007 si è verificata la prima epidemia accertata in Italia da virus di origine tropicale denominato Chikungunya nell'area del ravennate e che tale virus ha quale vettore la **zanzara tigre *Aedes albopictus***;
- nel corso dell'estate 2009 si sono verificati, in otto province del nord Italia, numerosi casi di contagio da West Nile Disease (WND), febbre del Nilo, e che tale virus ha anche quale vettore la **zanzara autoctona *Culex pipiens***;
- è documentata dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC 2014) l'attuale presenza e diffusione in tutto il territorio regionale delle zanzare (*Aedes albopictus* e *Culex pipiens*) responsabili della trasmissione all'uomo di numerose malattie;
- VISTO che la massima riduzione delle popolazione dei suddetti insetti è l'intervento principale per la prevenzione di queste è necessario esercitare la lotta alle zanzare sia con adeguati trattamenti larvicidi sia attraverso interventi adulticidi;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzione dei Comuni") e dell'articolo 32, comma 3, ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");
- VISTO il "Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes* sp.)" con particolare riferimento ai virus Chikungunja, Dengue e Zika – 2018;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2016 in tema di "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
- VISTA la Legge Regionale 9 Aprile 2015 n. 11: "Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali";
- VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3;
- VISTA la circolare del Ministero della Salute del 16/06/2015 inerente "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunja, Dengue, West Nile Disease";
- VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle "Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia", predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità;

- VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. n. 50, comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;
- PRESO ATTO della nota dell'Azienda sanitaria Unica Regionale Marche n 2, Dipartimento di Prevenzione, protocollo n. 126851 del 08/08/2018, acquisita al protocollo del Comune al n. 57861 del 08/08/2018, con la quale si invita l'Amministrazione Comunale ad emanare specifica ordinanza sindacale al fine di assicurare efficaci interventi volti alla prevenzione della diffusione delle zanzare, con particolare riferimento alla zanzara tigre e delle malattie di origine tropicale;
- VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende adottare e porre in essere tutte le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante;
- ATTESO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative in collaborazione con la competente Azienda ASUR, volte ad informare e sensibilizzare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Umbria e/o dai Servizi Sanitari Locali;
- CONSIDERATO che i luoghi in cui le zanzare depongono le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante;

ORDINA

1. A tutti i cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, ecc ..., di:

- a. non abbandonare negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, sottovasi, vasche) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea;
- b. di eliminare negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l'uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l'acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;
- c. prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane o in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori. Qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare settimanalmente l'acqua accumulatasi;
- d. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l'agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; a tal proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento o il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente;

2. ai gestori di depositi, anche temporanei, di pneumatici per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale,

- a. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua;
- b. provvedere, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto, per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;

4. ai proprietari e responsabili di attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento di rifiuti di:

- a. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua;
- b. provvedere, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto, per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;

5. a coloro che gestiscono allevamenti di equini, di avicoli o di altre specie animali di:

svuotare completamente ogni 2-3 giorni le vasche utilizzate come abbeveratoio per gli animali e trattare con prodotti larvicidi pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline e fossi irrigui; i trattamenti possono essere effettuati da Ditte specializzate oppure in proprio.

ORDINA ALTRESI'

- **introdurre** nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi o svuotati con regolarità, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua; nel caso di contenitori di fiori finti, riempirli con sabbia o argilla espansa fino al bordo superiore;
- **introdurre**, laddove si riscontrasse la presenza di larve di zanzara nelle fontane isolate e nei laghetti ornamentali interni ad aree private, ubicati in contesto urbano ed antropizzato (ambienti confinati che non sono in comunicazione diretta con aree umide naturali), specie animali autoctone larvivore ed insettivore (come anfibi); in mancanza di predatori naturali, è possibile introdurre specie esotiche quali il Pesce rosso (*Carassius auratus*) e la Gambusia (*Gambusia* sp.), specie che non devono essere assolutamente immesse in ambiente naturale, così come prescritto dalla L.R. n. 11/2003;
- **favorire** la presenza e la nidificazione di specie animali autoctone predatrici degli insetti ematofagi ed assolutamente innocue per l'uomo, come rondini, balestrucci, rondoni, pipistrelli, gechi, anfibi;
- **favorire** la presenza, sui balconi e nei giardini, di essenze vegetali aromatiche (come lavanda, menta, rosmarino, timo, geranio, citronella).

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinentziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti appartenenti alla specie *Aedes albopictus* o ad altre specie di Culicidi.

AVVERTE

- che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 103,29 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

DISPONE

- sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale e l'A.S.U.R. Zona vasta n. 2 (Dipartimento di Sanità Pubblica);
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità. Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

IL SINDACO
(Maurizio Mangialardi)

IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE
UFFICIO PORTO E GESTIONE AMBIENTE
()

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)